DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 5 aprile 1977

che dà atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1963) (2° FES) per l'esercizio 1973

(77/318/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la convenzione di associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità [1], firmata a Yaoundé il 20 luglio 1963,

vista la decisione 64/349/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1964, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea [2],

visto l'accordo interno relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità [3], firmato a Yaoundé il 20 luglio 1963, in particolare l'articolo 17,

visto il regolamento finanziario 64/356/CEE del Fondo europeo di sviluppo istituito dall'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità [4], in particolare gli articoli 7 e 8,

vista la decisione del Consiglio del 30 maggio 1972 relativa al trasferimento ed all'utilizzazione dei residui del Fondo per lo sviluppo dei paesi e territori d'oltremare, istituito dalla convenzione di applicazione allegata al trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visti i conti di gestione, il bilancio e il resoconto delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1963) (2° FES) chiusi al 31 dicembre 1973 [5],

vista la relazione redatta dalla commissione di controllo sui conti dell'esercizio 1973, cui sono allegate le risposte della Commissione alle osservazioni fatte dalla stessa commissione di controllo,

visto il parere del Parlamento europeo del 14 dicembre 1976,

ricordando che, secondo le disposizioni applicabili all'esecuzione del Fondo europeo di sviluppo (1963) (2° FES), soltanto il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, dà atto alla Commissione della gestione finanziaria del Fondo,

considerando che le entrate relative all'esercizio 1973 risultano principalmente da contributi degli Stati membri che ammontano in totale a 724 534 024,54 unità di conto e da entrate varie del Fondo ; che è stato peraltro concesso un anticipo di tesoreria del Fondo per lo sviluppo dei paesi e territori d'oltremare (1° Fondo) di 25 331 472,75 unità di conto ;

considerando che, in applicazione della suddetta decisione del Consiglio del 30 maggio 1972, un importo di 9 015 638,83 unità di conto è stato trasferito a titolo di residui dal 1° Fondo al 2° FES ;

considerando che l'esecuzione, da parte della Commissione, dell'insieme delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1963) (2° FES) per l'esercizio 1973 è stata tale che è opportuno darle atto dell'esecuzione di dette operazioni,

DECIDE :

Articolo 1

Il Consiglio stabilisce come segue i conti di gestione del Fondo europeo di sviluppo (1963) (2° FES) al 31 dicembre 1973 :

Per le entrate,

nella somma di 728 005 544,61 unità di conto ;

Per le spese (pagamenti),

nella somma di 631 666 809,15 unità di conto.

---

(1) GU n. 93 dell'11. 6. 1964, pag. 1431/64.
(2) GU n. 93 dell'11. 6. 1964, pag. 1472/64.
(3) GU n. 93 dell'11. 6. 1964, pag. 1493/64.
(4) GU n. 93 dell'11. 6. 1964, pag. 1498/64.
(5) GU n. C 148 del 27. 11. 1974, pag. 15.

Articolo 2

Il Consiglio dà atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1963) (2° FES) per l'esercizio 1973.

Fatto a Lussemburgo, addì 5 aprile 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. OWEN